



NEWSLETTER CONFAGRICOLTURA

Numero 12 del 22/02/2021

Area Politiche europee, competitività, ufficio studi Politiche Internazionali

Incontro in merito al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale

Il 16 febbraio scorso Confagricoltura ha partecipato all'incontro in videocollegamento tra le Associazioni e Organizzazioni di categoria ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute e Accredia in merito alla realizzazione di un Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale previsto dal "decreto legge rilancio".

Su tale base legislativa i Ministeri l'organismo di certificazione nazionale Accredia, hanno costituito un organo tecnico-scientifico (Comitato tecnico scientifico sul benessere animale) che sta definendo il regime e le modalità di gestione del sistema ed il ricorso alla certificazione rilasciata da organismi accreditati. Tale sistema sarà oggetto di apposito decreto interministeriale subordinato all'intesa in Conferenza Stato-Regioni. Le Istituzioni coinvolte hanno voluto procedere a una serie di incontri per confrontarsi con le associazioni rappresentanti della parte sociale (consumatori, animaliste e ambientaliste), con le associazioni di categoria (filiera produttive) e con le Regioni per presentare i primi lavori per collaborare sulla istituzione del sistema.

Confagricoltura, tra le poche Associazioni a cui è stata data la parola essendoci oltre cento postazioni collegate tra le altre considerazioni ha posto l'attenzione sull'importanza di condividere il percorso con le associazioni di categoria e di evitare aggravii burocratici ed eccessivi oneri alle imprese alle quali deve comunque essere garantito un riscontro economico a fronte dei costi sostenuti per partecipare al sistema di certificazione.

Riunioni associazioni allevatori bovini

Stanno proseguendo le riunioni organizzative regionali con il territorio per promuovere il nuovo assetto delle associazioni allevatori di razza e specie promosse da Confagricoltura e già costituite per accogliere le imprese zootecniche che intenderanno unirsi ad un progetto innovativo di associazionismo finalizzato al miglioramento genetico ed alla riproduzione animale in linea con la nuova legislazione entrata in vigore nel 2018. Al momento sono stati effettuati incontri in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Sardegna sia per i bovini da carne sia per i bovini da latte. Si ricorda che l'obiettivo degli incontri - cui è prevista la partecipazione dei vertici delle neonate associazioni e del Direttore Generale della

Confederazione – è raccogliere le adesioni degli allevamenti alle nuove associazioni e presentare i servizi che esse saranno in grado di fornire appena decollerà l'attività.

Barriere fitosanitarie all'import nel Regno Unito

Confagricoltura si è immediatamente attivata con i Ministeri competenti e con le Istituzioni del Regno Unito appena pervenuta la notizia dell'emanazione di un provvedimento di legge britannico che prevede nuovi obblighi per il materiale vegetale di alcune specie ospiti di *Xylella* originario dell'Italia (e degli altri Stati Membri interessati).

Si tratta di una normativa che entrerà in vigore il prossimo 4 marzo e della quale il Regno Unito ha dato notizia il 17 febbraio; contestabili, quindi, innanzi tutto i tempi così ristretti tra l'emanazione e l'applicazione della norma con ordini chiusi e merce pronta per il trasporto. Tra gli obblighi imposti vi sarebbero controlli ispettivi preventivi sul luogo di produzione e sulle aree circostanti, campionamenti ed in taluni casi anche la quarantena di un anno precedente all'import nel Regno Unito.

Tavolo tecnico settore florovivaistico

Il 16 febbraio scorso Confagricoltura ha partecipato all'incontro del Tavolo tecnico del settore florovivaistico promosso dal Mipaaf. Argomento principale dell'incontro la discussione sulla proposta di legge Liuni "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico". Il testo, che ha superato l'esame alla Camera, è ora al vaglio della Commissione Agricoltura del Senato dove, a breve, riprenderanno le audizioni. Confagricoltura ha ringraziato per la grande opportunità fornita al settore da questa proposta di legge che definisce finalmente un riassetto del florovivaismo e pone le basi per favorirne il rilancio. Tuttavia, ha evidenziato che il testo necessita di alcuni affinamenti in ordine a specifici aspetti che, se non rivisti, rischiano di limitare la portata del provvedimento. In tal senso ha sottolineato la necessità che la definizione di attività agricola florovivaistica si richiami strettamente ai principi contenuti nell'articolo 2135 c.c. ed anche i riferimenti alle altre attività rinviino comunque al concetto di connessione alla attività di produzione vegetale. Nella stessa direzione è necessario che vada anche la definizione dei centri di giardinaggio (art. 13 del ddl). Confagricoltura ha anche chiesto di poter disporre di dati aggiornati e veritieri in modo da poter comprendere le dinamiche di mercato e programmare attentamente le attività delle imprese. Considerato che il comparto floricolo e vivaistico hanno dinamiche e fabbisogni peculiari, la Confederazione ha poi evidenziato l'opportunità di predisporre misure ed interventi specifici separatamente per i due comparti. Inoltre, in merito alla premialità ipotizzata dal ddl nell'ambito della programmazione degli interventi di sviluppo rurale, è stato chiesto che l'individuazione nei Piani di Sviluppo Rurale di specifici criteri di premialità o di specifiche misure dedicate a determinate imprese siano di esclusiva competenza delle amministrazioni responsabili e delle autorità di gestione dei PSR e non debbano quindi essere oggetto di previsione legislativa. Al termine dell'incontro, l'On. Liuni, ha raccolto tutte le osservazioni ed ha espresso piena condivisione riguardo la funzione e il riconoscimento dell'attività florovivaistica come attività agricola in senso stretto (art. 2135).

Riforma della PAC e condizionalità dei pagamenti

Prosegue il dibattito sul futuro della riforma della PAC dopo il 2022. In questa settimana Confagricoltura ha partecipato – con un apposito gruppo di lavoro - alla definizione della posizione del Copa-Cogeca in particolare sul tema della futura condizionalità dei pagamenti diretti. È stato chiesto di prevedere un alleggerimento delle misure proposte in particolare eliminando l'obbligo di rotazione e diversificazione delle colture che costituisce un inaccettabile vincolo agli ordinamenti produttivi; oltre che una complicazione in termini di controllo e gestione da parte degli Stati membri. Altrettanto netto, come proposto da Confagricoltura, deve essere il rifiuto da parte delle organizzazioni degli agricoltori europei rispetto alle richieste di "condizionalità sociale" dei pagamenti diretti avanzata dal Parlamento europeo e sostenuta anche dai sindacati dei lavoratori. Questo considerando che le politiche del lavoro sono di stretta competenza degli Stati membri.

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Prodotti fitosanitari – linee guida

Nella riunione dello Scopaff (Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi – Sezione Fitosanitaria) del 26 gennaio 2021 è stata adottata **la nuova versione della linea guida sulle autorizzazioni di emergenza a norma dell'art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009.**

L'emanazione di tali linee guida è stata ritenuta necessaria dalla Commissione europea a seguito del notevole incremento negli ultimi anni delle richieste di usi di emergenza e delle notevoli problematiche dovute alla mancanza di linee generali condivise con le quali esaminare ed affrontare le emergenze fitosanitarie indicate.

La nuova linea guida, che dovrà applicarsi a tutte le domande di autorizzazione di emergenza di prodotti fitosanitari presentate a partire dal 1° marzo 2021, non sembra introdurre modifiche sostanziali, ma chiarisce molti dettagli della procedura amministrativa e chiede maggiori dati alle società produttrici a supporto della domanda. Al contempo, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente al riconoscimento reciproco di un formulato già autorizzato in altro Stato membro (art. 40 del Reg. 1107/09) e alle estensioni delle autorizzazioni per usi minori (art. 51).

Prodotti fitosanitari – PAN

Proseguono i lavori del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sulla revisione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Le associazioni di categoria non fanno parte del CTS, quindi si rimane in attesa di un aggiornamento ufficiale da parte del Mipaaf; tuttavia, sembra che in merito a diverse criticità già emerse in precedenza (misure di mitigazione, fasce di rispetto, ecc.) non si sia ancora trovato un compromesso a livello tecnico tra le amministrazioni coinvolte (Mipaaf, Mattm e Salute).

In tale contesto, dunque, non appena sarà disponibile una bozza aggiornata del provvedimento sarà necessario intervenire a livello politico, sollecitando sia i Ministeri che gli assessorati regionali sui temi di maggiore interesse.

Biodiversità

È stato pubblicato dal Mattm il rapporto conclusivo sull'applicazione della Strategia per la biodiversità 2011-2020 (SNB 2020).

Nonostante in termini assoluti l'Italia non abbia raggiunto quanto a suo tempo si era prefissata, come peraltro avvenuto anche a livello globale ed europeo, il bilancio di quanto ottenuto con la SNB 2020 per la conservazione della biodiversità appare positivo in termini di capacità di mettere in relazione e creare occasioni di confronto e collaborazione tra esperti, discipline e livelli di attuazione, che difficilmente avrebbero interagito tra loro se non ci fosse stata la SNB.

L'esperienza fornita dalla SNB 2020 ha evidenziato la necessità di una base comune di dati conoscitivi da condividere e diffondere sia a livello delle istituzioni sia a livello dei cittadini, al fine di rendere la più ampia possibile la consapevolezza dei valori offerti dalla biodiversità e dai suoi servizi ecosistemici.

Per quanto riguarda l'agricoltura, sono stati evidenziati alcuni temi cruciali per le prospettive future del settore che verranno rilanciati nella futura programmazione della PAC, tra cui:

- rafforzamento dei servizi ecosistemici garantiti dalle attività agro-forestali e della filiera agro-alimentare;
- nuove dinamiche di sviluppo e consumo basate su un nuovo e centrale ruolo del sistema agro-forestale (bioeconomia, economia circolare, agroecologia);
- diffusione di metodi di produzione moderni basati sulle nuove tecnologie del precision farming e sull'efficace ricorso a sistemi di supporto alle decisioni, sull'ammodernamento delle infrastrutture e delle tecniche irrigue;

- sviluppo e impiego delle energie rinnovabili garantendo uso sostenibile del territorio, delle materie prime e sottoprodotti secondo un principio a cascata, l'innovazione dei processi di conversione, l'uso razionale degli scarti finali e l'efficientamento delle filiere produttive, anche attraverso innovazione logistica e organizzativa;
- diffusione e adozione di pratiche che incrementino il carbon stock da parte dei sistemi agricoli e forestali;
- conservazione dei paesaggi rurali caratteristici.

Etichettatura ambientale: incontro di CONAI con le Associazioni di categoria - *in collaborazione con l'Area Politiche europee, competitività, Ufficio Studi*

Lo scorso 17 febbraio 2021 si è tenuto un incontro con il CONAI a cui hanno partecipato le Associazioni del settore agroalimentare e degli imballaggi, per affrontare il tema dell'etichettatura ambientale, introdotta dal D.lgs 116/2020 con la modifica del comma 5 dell'articolo 219 del D.lgs. 152/2006. Oltre a Confagricoltura, unica organizzazione agricola che è intervenuta al dibattito, sono seguiti gli interventi di numerose associazioni dell'agroalimentare tra cui Federalimentare, Assitol, Assolatte, nonché AMAPLAST (Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma). Per il Conai erano presenti il Presidente, Luca Ruini, e la Responsabile del Centro Studi, Simona Fontana.

Confagricoltura ha avuto modo di evidenziare, prima ancora di entrare negli aspetti più tecnici e particolari dell'etichettatura, le questioni più urgenti: avere un quadro chiaro sulle responsabilità relative all'apposizione dell'etichettatura ambientale/marcatura, in quanto l'immissione sul mercato degli imballaggi non va confusa con l'immissione al consumo dei prodotti confezionati; nonché un tempo congruo per l'utilizzo delle scorte di magazzino degli imballaggi privi di marcatura da parte degli utilizzatori degli stessi.

Nel corso della riunione, fermo restando i due punti sopra richiamati, da parte delle associazioni presenti, sono emerse anche le seguenti necessità:

- armonizzare sull'intero territorio comunitario l'applicazione dell'etichettatura per evitare problematiche in sede di rapporto tra le aziende europee che producono imballaggi e li utilizzano; in tale contesto occorre anche verificare se la norma italiana è stata notificata alla UE, visto che si stanno generando forti conflitti con i partner esteri;
- modificare/chiarire le norme al fine di dare un quadro chiaro agli operatori;
- validare il lavoro che Conai sta facendo sull'etichettatura con le linee guida, al netto delle modifiche normative necessarie, altrimenti non può essere considerato un riferimento solido per le imprese.

Questo intervento fa seguito alle altre iniziative sviluppate dalla Confederazione sull'argomento, a partire dal sostegno ad uno specifico emendamento per prorogare nella sua interezza il comma 5 dell'articolo 219 del D.lgs. 152/2006, al fine di permettere l'utilizzo delle scorte di magazzino degli imballaggi e di consentire chiarezza agli operatori, all'iniziativa specifica del tavolo vino volta a sensibilizzare il Parlamento.

Il piano europeo d'azione per l'agricoltura biologica sarà adottato il 31 marzo

La Commissione europea adotterà il 31 marzo 2021, il Piano d'azione 2021-2027 per l'agricoltura biologica, secondo quanto appreso da fonti della DGAGRI durante la fiera virtuale del cibo biologico BIOFACH. La Commissione nell'ulteriore sviluppo del biologico si propone di coinvolgere tutti gli attori della catena alimentare per garantire migliori risultati ambientali, economici e sociali/sanitari, estendendo i finanziamenti a tutta la filiera e non solo alle imprese e cooperative agricole, pur se rimane prioritario che queste ottengano una giusta remunerazione. La DG AGRI prevede di creare migliori condizioni e più opportunità per gli agricoltori biologici europei ma vorrebbe anche fornire il massimo sostegno agli agricoltori convenzionali interessati a passare a pratiche più sostenibili come il biologico. Tale obiettivo verrebbe attuato sostenendo

l'agricoltura biologica in entrambi i pilastri della PAC; motivo per cui la Commissione ha intenzione di rafforzare l'azione verso gli Stati membri per garantire che i loro piani strategici nazionali riflettano l'ambizione degli obiettivi del Green Deal per il biologico. Alla crescente domanda di prodotti biologici dovrebbe corrispondere una crescente produzione. Un maggiore legame tra aumento della produzione, mercato e giusta remunerazione degli agricoltori è la linea portata avanti da Confagricoltura, anche nei documenti prodotti dal COPA COGECA, evitando quindi di concentrarsi sullo sviluppo del biologico riferendosi solo all'aumento delle superfici.

Esiti degli incontri tecnici tra gli Stati membri e la Commissione europea per il settore del biologico

Si è svolta alla fine di gennaio la riunione tecnica tra gli Stati Membri e la Commissione per il settore del biologico. Alcune posizioni italiane, sostenute anche da Confagricoltura sono state prese in considerazione. In particolare, la COM sta valutando la possibilità di adottare alcune misure già presenti in Italia:

- divieto per un ispettore di controllare la stessa azienda per più di 3 anni consecutivi, così come avviene già in Italia, per garantire un maggiore livello dell'indipendenza dell'ispettore;
- consentire il ricorso alla deroga per i semi non biologici da parte dei vivaisti per la produzione di piantine biologiche;
- di eliminare la possibilità di ricorrere alla deroga per le piantine non biologiche.

Gruppo di lavoro canapa

A seguito della riunione, di inizio febbraio, del Tavolo di Filiera Canapa, istituito dal Mipaaf, si è tenuta una nuova riunione del Gruppo di lavoro Canapa (GdL Canapa) di Confagricoltura, con cui sono stati forniti aggiornamenti in merito alle tematiche emerse nel corso del primo incontro ministeriale e soprattutto è stata avviata la discussione circa le tematiche prioritarie da portare al Tavolo di filiera e più specificatamente agli specifici Gruppi di lavoro istituiti dal Mipaaf.

In breve, è stata ribadita la necessità di una chiarezza normativa in ordine alla possibilità di utilizzo di tutte le parti della pianta coltivata ai sensi della L. 242/16 e più in particolare dell'uso dell'infiorescenza in processi di estrazione di cannabinoidi (CBD) ma anche la necessità di un coordinamento con Mipaaf e Regioni in ordine all'accesso alle risorse che potranno derivare dalla prossima PAC e dallo Sviluppo rurale ed ulteriori risorse regionali già disponibili.

Prosegue inoltre, con la disponibilità di alcuni componenti del GdL Canapa, il lavoro di verifica e redazione di specifici protocolli di produzione del fiore che potranno essere messi a disposizione delle imprese.

Programmi Horizon Europe 2021-2027 e PRIMA

A breve saranno pubblicate le prime *call of proposal* dei programmi **Horizon Europe 2021-2027** e **PRIMA** (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), i cui documenti finali saranno disponibili a breve (marzo/aprile).

Horizon Europe, programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), prevede un budget di 95.5 miliardi di euro da impiegare per raggiungere i seguenti obiettivi: rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE e lo spazio europeo della ricerca (SER); migliorare la capacità innovativa, la competitività e l'occupazione in Europa; conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini e sostenere il nostro modello socioeconomico e i nostri valori.

Il programma si struttura complessivamente su tre pilastri: (1) Eccellenza scientifica, (2) Sfide globali e competitività industriale europea, (3) Europa innovativa. Il pilastro n. 2, di nostro prevalente interesse, è articolato in 6 cluster organizzati, a loro volta, in destinazioni.

Ad ogni destinazione fanno poi riferimento i singoli bandi (“*call of proposal*”) organizzati in gruppi tematici. I cluster sono:

1. Sanità;
2. Cultura;
3. Sicurezza per la società;
4. Digitale industria e spazio;
5. Clima energia e mobilità;
6. Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente);

PRIMA (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) è un programma di ricerca congiunto che mira a costituire un partenariato strutturato e di lungo periodo con un forte focus sul Mediterraneo, in tre aree tematiche strategiche: gestione delle risorse idriche; agricoltura sostenibile; cibo e filiera alimentare.

A tale riguardo, il 17 febbraio u.s. si è tenuto il *Prima Info-day 2021*, evento promosso dal Ministero Università e Ricerca insieme al Segretariato Italiano di PRIMA, con l’obiettivo di illustrare le tematiche oggetto di finanziamento nel 2021; nel corso dell’incontro sono state fornite alcune prime linee guida per la partecipazione al bando.

Tutte le *call of proposal* del programma, che prevede un budget di oltre 68 milioni, si articolano in 2 sezioni di cui la prima gestita a livello centrale dalla fondazione Prima, la seconda gestita attraverso una procedura sia internazionale che nazionale.

Credito

Avvio collaborazione con CRIF

Confagricoltura, nell’ambito della propria attività dedicata alle politiche creditizie, ha avviato con CRIF, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, una collaborazione destinata alla realizzazione di un modello di scoring per le piccole e medie imprese.

Tale modello consiste essenzialmente in una metodologia di analisi che permette di identificare lo stato di salute di un determinato soggetto debitore. In altre parole, rappresenta uno degli strumenti di analisi quantitativa che può essere utilizzato nell’attività di risk management. Le informazioni che si potranno ottenere attraverso il ricorso a un simile modello potranno risultare di notevole utilità, sia come supporto alla costruzione di un buon sistema di rating, sia come strumento informativo.

I lavori tecnici, che hanno coinvolto la maggior parte degli Uffici Confederali, sono stati avviati con la formazione di due gruppi “analitico - statistico” e “legale”. I due gruppi, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno già realizzato con CRIF primi incontri per mettere a punto una programmazione di lavoro.

Area Politiche Del Lavoro E Welfare

Trattamenti di integrazione salariale (cigo, fis, cigd, cisoa). ulteriori istruzioni inps sulle novità della legge di bilancio

L’Inps, con una nuova circolare, ha fornito una sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021 e contenute nella legge di bilancio.

Le precisazioni fornite dall’Istituto chiariscono alcuni aspetti operativi importanti per la presentazione, da parte dei datori di lavoro agricolo che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle istanze per poter usufruire degli ulteriori periodi di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Proroga dei permessi di soggiorno per i lavoratori extracomunitari

La validità dei titoli e dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari è stata ulteriormente prorogata sino al 30 aprile 2021 (art. 5, d.l. n. 2/2021).

La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, familiare, di studio.

Trascinamento delle giornate per gli OTD

L'INPS ha illustrato gli adempimenti da seguire per compilare gli elenchi nominativi, per l'anno 2020, dei braccianti agricoli destinatari del beneficio del cosiddetto "trascinamento delle giornate" previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtù del quale, i lavoratori occupati per almeno 5 giornate presso un'impresa agricola e iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, possono ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali - in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno - di un numero ulteriore di giornate pari a quelle svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente.

Replicando le istruzioni già fornite in passato, l'INPS prevede che i datori di lavoro agricolo che ricadono nelle aree delimitate ed abbiano beneficiato degli interventi di cui d.lgs. n. 102/2004 in quanto colpiti e danneggiati dagli eventi eccezionali, inviino per via telematica, entro il 25 febbraio 2021, una dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza di tali condizioni.

Convenzioni INPS per la riscossione dei contributi associativi

Prosegue il confronto con i dirigenti responsabili dell'Inps sulla questione relativa al rinnovo delle convenzioni in essere per la riscossione dei contributi associativi.

A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, l'Istituto vorrebbe uniformare i testi delle convenzioni per tutti i settori produttivi, cercando di semplificare le procedure, anche al fine di non "distrarre" i propri funzionari dai compiti istituzionali.

In particolare, nel nuovo testo della convenzione è previsto che l'Inps ristorni alle associazioni solo i contributi che vengono pagati entro la scadenza di legge, e comunque non oltre 7 giorni dalla stessa.

Su questo specifico aspetto abbiamo espresso le nostre forti preoccupazioni in considerazione del fatto che in agricoltura, anche per problemi di liquidità – tra l'altro aggravati dalla crisi pandemica in atto – non di rado i versamenti vengono effettuati anche con qualche giorno/settimana di ritardo.

Sul punto l'Istituto si è riservato di effettuare approfondimenti.

Presentazione del piano di intervento del progetto "DIGNITÀ IN CAMPO"

Si è tenuto il convegno finale del progetto "Dignità in Campo", finanziato con il PON Inclusionione 2014-2020, la cui esecuzione è stata affidata nel 2018 all'International Training Centre dell'ILO (ITCILO), agenzia delle Nazioni Unite specializzata nelle materie del lavoro.

Nel progetto sono state coinvolte le parti sociali, alcune amministrazioni locali e varie istituzioni, tra cui il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il progetto si è articolato su quattro grandi linee di intervento: identificazione, mappatura e ricognizione dei territori oggetto della sperimentazione alla sensibilizzazione, comunicazione strategica e capacity building. Sono stati definiti i modelli a supporto dello sviluppo dell'economia sociale, come opportunità di transizione verso nuove forme di lavoro dignitoso, e realizzata una campagna di comunicazione basata sulle esperienze raccolte a Saluzzo (Cuneo) e Siracusa, territori scelti per la sperimentazione.

Durante questi due anni, nei territori selezionati, è stata creata una rete territoriale per la prevenzione di pratiche di sfruttamento del lavoro e per incentivare la rigenerazione delle aree rurali nei territori marginalizzati.

Nel corso dell'incontro del 15 febbraio, sono state condivise con i partners del progetto le esperienze realizzate a Siracusa e Saluzzo, ed è stato presentato il piano di intervento del progetto che prevede la diffusione della campagna di comunicazione che verrà avviata a livello locale per sensibilizzare l'opinione pubblica.

Sul sito www.dignitaincampo.org è possibile visionare il documentario realizzato dall'ITCILO, per la realizzazione del quale, oltre a rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni partners nel progetto, sono state coinvolte anche due importanti aziende associate a Confagricoltura.

Area Amministrazione e Politiche fiscali

Esclusione dall'IVA delle somme erogate agli Organismi di consulenza per le prestazioni nei confronti delle imprese agricole, in attuazione della Misura 2 dei PSR.

Si rende noto l'importante chiarimento, fortemente voluto da Confagricoltura, fornito dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alle problematiche connesse all'applicazione dell'IVA sulle prestazioni erogate alle aziende agricole dagli Organismi di Consulenza, in attuazione della Misura 2 dei PSR.

Sul punto i nostri uffici si erano fortemente impegnati, insieme al MIPAAF (che ha rivolto una specifica richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate) nella quale venivano poste in evidenza le peculiarità dell'attività di consulenza alle aziende agricole.

In particolare, è stato evidenziato che tra le Regioni e gli Organismi di consulenza, non si instaura nessun rapporto contrattuale e, pertanto, il sostegno pubblico che gli Organismi percepiscono per lo svolgimento dell'attività di consulenza alle imprese agricole, non ha nessuna connotazione di corrispettivo contrattuale, attesa anche la natura dell'attività da svolgersi, prettamente divulgativa.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, riconosce le ragioni esposte e chiarisce in maniera inequivocabile che l'erogazione del sostegno economico di cui alla Misura 2 del PSR regionale deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Pubblicazione delle Linee guida per il risanamento delle imprese agricole

Dopo il percorso avviato diversi mesi fa, arriva il documento "Linee guida per il risanamento delle imprese agricole", elaborato dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel Tavolo di lavoro istituito sulle procedure delle crisi da sovraindebitamento, con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Alleanza Cooperative Italiane, ANBi) e con l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA). Il documento è consultabile al seguente link:

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2021/02/Doc_Linee-guida-risanamento-impresa-agricola.docx

Ufficio di Bruxelles

Partecipazione al gruppo di lavoro "Tabacco" del Copa Cogeca (15 febbraio): Confagricoltura ha partecipato al gruppo di lavoro dove si è discusso della situazione di mercato, di questioni fitosanitarie e di riforma della PAC in corso (con particolare riferimento agli aiuti accoppiati). Sono intervenuti, inoltre, l'eurodeputato Juan Ignacio Sanchez Amor (S&D) ed un rappresentante del MUCF (*Minor Uses Coordination Facility* – Ufficio di coordinamento per le colture minori).

Partecipazione al *programming committee* dello European Food Forum (16 febbraio): Confagricoltura ha partecipato alla riunione del *programming committee*, per la definizione degli eventi che lo EFF organizzerà nel corso del 2021. In particolare, Confagricoltura aveva presentato due proposte di eventi, uno sul tema della Brexit ed uno sul tema del codice di condotta sulle pratiche commerciali responsabili e sulla direttiva relativa alle pratiche sleali. Entrambi gli eventi proposti sono stati accettati e saranno quindi organizzati durante il 2021.

Partecipazione, con il Presidente Giansanti, al meeting organizzato da EITFood: Sustainable Agriculture: durante l'incontro Confagricoltura ha ribadito la necessità di utilizzare la ricerca e lo sviluppo per una agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Partecipazione alla riunione del Copa Cogeca sulle clausole di salvaguardia nelle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar (17 febbraio): Confagricoltura ha partecipato, insieme agli uffici di Roma, alla riunione organizzata dal Copa Cogeca sul tema delle clausole di salvaguardia nelle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar. La riunione aveva lo scopo di definire una strategia per riproporre la clausola di salvaguardia in scadenza nel 2022. L'incontro ha rappresentato l'occasione per esplorare le possibilità per regolare in futuro la questione delle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che tuteli adeguatamente il settore risicolo dell'UE.

Partecipazione alle riunioni del Praesidia del Copa Cogeca (18 febbraio) e del Praesidium del Copa (19 febbraio): il 18 febbraio, Confagricoltura ha partecipato al Praesidia del Copa Cogeca, in cui si è avuto uno scambio di opinione con i relatori al Parlamento europeo responsabili dei tre regolamenti della PAC (Peter Jahr, PPE, per il regolamento sui piani strategici della PAC; Eric Andrieu, S&D, per il regolamento OCM unica; Ulrike Muller, Renew Europe, per il regolamento orizzontale). I relatori hanno fornito una panoramica dello stato di avanzamento dei triloghi in corso per ogni dossier. Il 19 febbraio, Confagricoltura ha partecipato al Praesidium del Copa, nel corso del quale si sono svolti due incontri. Il primo è stato con il Ministro portoghese Maria do Ceu Antunes, in occasione del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE da parte del Portogallo. L'incontro è stato l'occasione per discutere di riforma della PAC, Green Deal, accordi commerciali e visione futura dell'agricoltura. Il secondo incontro si è avuto con Michel Barnier, capo negoziatore per la Commissione europea della Brexit e dell'accordo tra UE e Regno Unito dove si è discusso delle questioni problematiche delle relazioni tra UE e Regno Unito. Inoltre, durante il Praesidium si è discusso di accordi e negoziati commerciali tra l'UE ed i Paesi terzi: in particolare, sono state sollevate preoccupazioni rispetto all'accordo tra UE e Mercosur in ragione della mancanza di reciprocità nel rispetto degli standard. Infine, si è discusso della situazione di mercato in determinati settori agricoli: preoccupante risulta essere la volontà della Commissione europea di escludere alcuni prodotti (carni e vini) dai programmi di promozione dell'UE. Confagricoltura ha infine aderito ad un documento proposta dalla delegazione belga per la richiesta di aiuti della UE per i settori economici colpiti dal Covid.

Partecipazione alla riunione informale del gruppo di lavoro "Fiori e piante" del Copa Cogeca (19 febbraio): Confagricoltura ha partecipato, insieme agli uffici di Roma, alla prima riunione informale del gruppo di lavoro "Fiori e piante". La riunione ha avuto l'obiettivo di definire il modus operandi della costituzione dei tre sottogruppi COVID, Brexit e Green Deal nonché di presentare la situazione di mercato del settore. Con riferimento alla Brexit, Confagricoltura ha fatto presente una richiesta avanzata dalle autorità britanniche per vietare le importazioni dall'Italia di prodotti che potrebbero ospitare la Xylella. In particolare, Confagricoltura ha lamentato il breve preavviso fornito all'Italia (2 settimane).

Area Affari Parlamentari

Crisi di Governo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi questa settimana ha ottenuto, con larghissima maggioranza, la fiducia al suo Governo, mercoledì al Senato e giovedì alla Camera dei Deputati. L'Area ha seguito lo svolgimento delle vicende politiche e continua a monitorare gli eventi in vista delle nomine dei Sottosegretari, che ragionevolmente, saranno formalizzate entro l'inizio della prossima settimana. Sta seguendo, inoltre, anche l'organizzazione degli uffici di staff dei Ministri.

Il Capo dell'Esecutivo, ha ribadito che l'interesse del Governo, europeista e atlantista, è diretto verso le riforme che dovranno essere realizzate e su cui anche Confagricoltura pone particolare attenzione:

- la revisione profonda dell'Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale, preservandone la progressività;
- la riforma della pubblica amministrazione;
- la promozione dell'efficienza del sistema giudiziario civile;
- il consolidamento della collaborazione con Stati con cui si condividono le problematiche ambientali e migratorie.

Decreto-legge Milleproroghe

L'Area ha monitorato le segnalazioni degli emendamenti effettuate dai Gruppi parlamentari. Si tratta di un pacchetto ridotto, a causa della ristrettezza dei tempi per la conversione del decreto-legge. Si è concluso ieri notte, con il mandato ai relatori a riferire in aula nella giornata di oggi 22 febbraio, l'esame in sede referente delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio sul ddl di conversione del DL c.d.millaproroghe.

Si riportano di seguito i principali emendamenti d'interesse approvati in materia di:

- Incentivi biogas 300kw
- Tax credit vacanze
- Fitosanitari/macchine irroratrici
- Programma triennale pesca e acquacoltura
- Istanza cassa integrazione COVID
- Tributi (emendamento del Governo)
- Disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
- Finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole Emilia Romagna Lombardia Veneto
- Cuneo fiscale

PRINCIPALI EMENDAMENTI DI INTERESSE APPROVATI

RINVIO ELEZIONI PROVINCIALI

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021;

e dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del

predetto turno di elezioni».

4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

2.4. (Ulteriore nuova formulazione) Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano, Fassina, Fornaro, Fogliani, Stefani, Marco Di Maio.

DOPPIO MANDATO PRESIDENTE CAMERE DI COMMERCIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte».

****2.62.** Galizia, Cassese.

****2.57.** Ubaldo Pagano.

****2.31.** Gebhard.

****2.68.** Squeri, Mandelli, Sisto, Baratto, Cortelazzo, Bond.

****2.70.** De Toma.

PROROGA TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SOCIETA'

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».

***3.201. (Nuova formulazione)** Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Bellucci, Bitonci.

***3.67. (Nuova formulazione)** Marco Di Maio, Del Barba.

***3.132. (Nuova formulazione)** Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Zennaro.

***3.326. (Nuova formulazione)** Ubaldo Pagano, Madia.

***3.27. (Nuova formulazione)** Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori, Nevi, Sisto.

***3.259. (Nuova formulazione)** Gallinella.

***3.278. (Nuova formulazione)** Fornaro.

PROROGA DEL PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 14-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».

****3.213.** Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

****3.33.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo,

Cannizzaro.

****3.311.** Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

CAMPIONE D'ITALIA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.

11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:

«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:

«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».

3.87. (Nuova formulazione) Braga, Fragomeli, Lorenzin.

CONFIDI (REVOCA AUTORIZZAZIONE BANCA D'ITALIA)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

***3.114.** (Nuova formulazione) Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

***3.3.** (Nuova formulazione) Sani.

***3.8.** (Nuova formulazione) Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.

***3.175.** (Nuova formulazione) Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

TERMINE AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3.285. Prestigiacomo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3.260. (Nuova formulazione) Manzo.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

5-ter. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le **attività ricettive turistico-alberghiere** con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

***5.26. (Nuova formulazione) Casa.**

***2.07. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.**

TAX CREDIT VACANZE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

7.1. Bonomo.

ALBO SPECIALE PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».

****8.2. Cardinale.**

****8.39. Varchi, Prisco, Maschio, Deidda, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.**

- **8.17.** Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
- **8.20.** Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
- **8.36.** Zan.
- **8.50.** Mandelli, Sisto, Tartaglione.
- **8.53.** Colletti, Cimino, Giuliano, Ascari.

CERTIFICATI ABILITAZIONE FITOSANITARI/ATTESTATI MACCHINE IRRORATRICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono inserite le seguenti: «e nel 2021».

- *10.4.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
- *10.17.** Nevi, Mandelli, Sisto.
- *10.68.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
- *10.76.** Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
- *10.95.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
- *10.108.** Fornaro, Fassina.

DOMANDE TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE COVID 19

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- **11.136.** (Nuova formulazione) Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
- **11.027.** (Nuova formulazione) Davide Aiello.

SOCIETA' BENEFIT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 38-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2021»;
- b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- «4-bis.* Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni

contabili».

12.73. (Nuova formulazione) Del Barba, Marco Di Maio.

CRISI D'IMPRESA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al 30 giugno 2021».

***12.92.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini.

***12.162.** Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

PROROGA MERCATO ELETTRICO TUTELATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».

12.110. (Nuova formulazione) Davide Crippa.

PROROGA INCENTIVI BIOGAS 300KW

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».

12.109. Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Plangger.

FIDEIUSSIONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7-bis), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021»;

b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021».

***12.131.** Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

***12.47.** Mazzetti, Sisto, Mandelli.

***12.90.** Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

***12.148.** Lorenzin.

CARTA NAZIONALE AREE POTENZIALMENTE IDONEE/CONSULTAZIONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».

****12.018.** Fornaro, Muroni.

****15.1.** (Nuova formulazione) Molinari, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Giglio Vigna, Bitonci.

****15.2.** (Nuova formulazione) Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.

****15.20.** (Nuova formulazione) Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.

****15.58.** (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

****15.114.** (Nuova formulazione) Vianello, Maraia, Barbuto.

****19.04.** (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Buratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

PIANO TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE AREE IDONEE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2021»;

b) al comma 8, le parole: «entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

***12.020.** (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti.

***15.104.** (Nuova formulazione) Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallasca, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Gripa, Sarli, Cillis, Costanzo, Barbuto.

***15.11.** (Nuova formulazione) Fioramonti.

***12.07.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

LAVORI PUBBLICI/SEMPLIFICAZIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 giugno 2021» e le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce».

13.114. (Nuova formulazione) Andrea Romano.

PATENTI DI GUIDA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

****13.229.** (Nuova formulazione) Grippa.

****13.117.** (Nuova formulazione) Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Furguele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

PROROGHE IN MATERIA TRIBUTARIA

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.

(Proroghe di termini in materia tributaria)

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione».

2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».

3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: «del presente decreto» a: «sono sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 22-*ter*.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 22-quater.

(Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

Art. 22-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto. 3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(Articolo 22-quinquies, comma 1)

«Allegato 1

(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 196.064	- 157.000	- 138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.299	431.297	493.550
– CASSA –			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 279.207	- 208.500	- 198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.572	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

22.0200. Il Governo.

Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:

«a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».

***7.77.** (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Marco Di Maio, Fassina, Fornaro, Mandelli, Sisto.

***17.010.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.

***17.058.** (Nuova formulazione) Gallinella, Villani, Vacca, Elisa Tripodi. ***17.077.** (Nuova formulazione) De Menech, Sani.

***17.082.** (Nuova formulazione) Zicchieri, Gerardi, Durigon, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Lucentini, Paolini, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.

DOMANDE DI ACCREDITO FIGURATIVO GESTIONE PREVIDENZIALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.

11.13. (Nuova formulazione) D'Attis, Occhiuto.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN FAVORE DI IMPRESE AGRICOLE EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA VENETO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 FINAL, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

***17.2.** (Nuova formulazione) Pizzetti, Ubaldo Pagano, Ceccanti, Mandelli, Sisto, Marco Di Maio, Del Barba.

***10.105.** (Nuova formulazione) Fornaro, Gagnarli.

***10.113.** (Nuova formulazione) Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese, Baldino, Manzo.

***17.034.** (Nuova formulazione) Cestari, Dara, Golinelli, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi»;

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «euro 40 milioni per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-ter. I titolari di contratti di locazione riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, usufruiscono dell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal fine, il Commissario straordinario dispone con ordinanza, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, assegnate a qualsiasi titolo, le corrispondenti compensazioni per le minori entrate in favore dei comuni interessati».

****17.080.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Zolezzi, Marco Di Maio.

****17.073.** (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Giuliadori, Emiliozzi, Gallinella,

Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti.

****7.79.** (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

****3.73.** (Nuova formulazione) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

****17.02.** (Nuova formulazione) Trancassini, Zucconi, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Albano.

****17.07.** (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Polidori, Della Frera, Cattaneo, Mandelli, Sisto, Barelli, Squeri.

PROROGHE TRIBUTARIE

All'articolo aggiuntivo 22.0100, al comma 1, capoverso 8, lettera c), dopo le parole: commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e le parole: «in otto rate di pari ammontare» sono sostituite dalle seguenti: in dieci rate di pari ammontare.

0.22.0100.9. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

CUNEO FISCALE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro”;

c) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.

22.0100. Il Governo.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: «del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183».

b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

8-*ter*. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.
4.134. (Nuova formulazione) Dal Moro.